

**STATUTO DELLA "SOCIETÀ GINNASTICA TRIESTINA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – S.G.T. – A.S.D." - TRIESTE**

TITOLO I

COSTITUZIONE – FINALITÀ – ORGANI - SEDE

Art. 1 – Costituzione e finalità

La Società Ginnastica Triestina, associazione sportiva dilettantistica, libera associazione italiana, apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro, anche S.G.T. A.S.D., fondata sotto diversa denominazione nell'anno 1863 è l'erede spirituale e la continuatrice della Società Triestina di Ginnastica (1863-1864), dell'Associazione Triestina di Ginnastica (1868 – 1882), dell'Unione Ginnastica (1883 – 1902), della Società Ginnastica (1902 – 1904) e dell'Associazione Ginnastica (1907 – 1909), tutte sciolte dall'Austria per la loro strenua difesa dell'italianità di Trieste.

Scopo della Società Ginnastica Triestina è di promuovere e diffondere l'attività sportiva, l'attività didattica in ambito sportivo, l'esercizio della cultura sportiva, delle discipline ginniche sportive, dell'educazione fisica in un sano ambiente morale, di procurare ai propri associati un luogo di amichevole ritrovo e mezzi di opportuna ricreazione, tutto ciò con lo scopo preciso di crescere all'Italia gioventù vigorosa e conscia dei propri doveri verso la Patria, nel rispetto dei valori di cultura e libertà, che hanno ispirato il suo sorgere e il suo operare.

Art. 2 – attività sociali

La Società può compiere tutti gli atti, di natura patrimoniale e non, finalizzati al conseguimento degli scopi sociali.

Si ricomprendono nel novero degli stessi l'organizzazione di attività sportive, culturali e ricreative, la tenuta dei corsi, l'organizzazione di manifestazioni e competizioni, nonché tutti gli altri atti strumentali e complementari, quali costruzione e gestione di impianti, assunzione di personale, acquisto e vendita di beni mobili ed immobili e di partecipazioni societarie, operazioni finanziarie e pubblicitarie collaborazioni con persone fisiche, enti e società.

Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alle origini, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

A solo titolo esplicativo e non esaustivo e limitativo essa intende conseguire a tali fini:

- a) con l'organizzazione di lezioni, esercitazioni e gare di ginnastica, scherma, canottaggio, atletica leggera, pallacanestro, judo e tutte le arti marziali e di difesa personale ed ogni altro ramo di educazione fisica e con la partecipazione a gare e concorsi;
- b) con letture e conferenze;
- c) con esercizi e trattamenti di musica, recitazione, danza ed ogni altra decorosa e lecita ricreazione;
- d) con escursioni e passeggiate;
- e) con l'eventuale istituzione di una scuola di musica, canto e recitazione;
- f) con il mantenimento di una biblioteca ed una sala di lettura;

Art. 3 – strutture organizzativa

Sono organi della Società:

- l'Assemblea Generale dei Soci (A.G.d.S.);
- il Consiglio Direttivo (C.D.);
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.d.C.);
- il Collegio dei Probiviri (C.d.P.);
- il Consiglio dei Tecnici e Atleti maggiorenti.

Le cariche sociali riferite al Consiglio Direttivo ed al Presidente possono essere ricoperte solo da Soci Benemeriti, Soci Ordinari con almeno due anni di anzianità per almeno i 2/3 e il rimanente terzo anche da Soci Ordinari.

Art. 4 – sede sociale – anno sociale

La Società ha sede in Trieste, via della Ginnastica Triestina n. 47.

L'anno sociale va dall'1 settembre di ciascun anno al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 5 – colori e stemma sociale

I colori sociali, per tradizione storica, sono quelli bianco celesti.

Il Consiglio Direttivo adotta un apposito distintivo per i Soci e divise adatte per le sezioni sportive. Divise e distintivi si possono portare solamente nei casi indicati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II

SOCI

Art. 6 – categorie di Soci

I Soci si dividono in:

- ordinari;
- ospiti;
- sostenitori;
- benemeriti;
- onorari.

Tutti i Soci sono legittimati da apposita tessera di riconoscimento, approvata dal Consiglio Direttivo, firmata dal Presidente.

L'associazione è obbligatoria e valevole per l'intero anno sociale. La stessa si ritiene continuata di anno in anno qualora il Socio non partecipi in iscritto al Consiglio Direttivo l'intendimento di dimettersi dalla Società. Le dimissioni per essere efficaci devono essere notificate al Consiglio Direttivo non più tardi del giorno 31 luglio e sono operative per la fine dell'anno sociale. In caso di trasferimento della residenza fuori di Trieste, la notificazione delle dimissioni può essere data validamente in qualunque momento ed ha efficacia dal giorno della partenza del Socio da Trieste.

Art. 7 - ordinari

Può divenire Socio Ordinario ogni persona di costumi ineccepibili che abbia raggiunto il diciottesimo anno di età.

L'ammissione a far parte della Società in qualità di Socio avviene previa domanda da presentare al Consiglio Direttivo. Il nome del proposto, insieme ai nomi di eventuali soci proponenti, sono esposti nell'albo sociale per i quindici giorni consecutivi, durante i quali i Soci possono far pervenire al Consiglio Direttivo eventuali opposizioni.

Sull'ammissione dei Soci decide il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta di voti. L'eventuale esito sfavorevole della decisione è comunicato ai soci richiedenti specificandone i motivi.

I Soci Ordinari pagano un canone annuo nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può esonerare di anno in anno, dal pagamento del canone sociale il Socio Ordinario che si sia distinto per le notevoli prestazioni a vantaggio della Società.

Il Socio Ordinario che sia in mora con il pagamento anche di una annualità del canone sociale, alla scadenza della quota successiva, viene sollecitato per iscritto al pagamento, dopodiché può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio Direttivo, salvo il diritto alla riscossione di quanto dovuto.

Art. 8 - ospiti

Il Consiglio Direttivo può ammettere alla frequentazione della sede e degli impianti sociali in qualità di ospiti coloro che ne facciano domanda, appartenenti ad altre associazioni sportive, e che risultino in possesso dei requisiti morali previsti per i Soci. Tutte le procedure e le sanzioni previste per i Soci si applicano anche agli Ospiti.

Gli Ospiti pagano un canone annuo nella misura ridotta rispetto a quella del Socio Ordinario e con le modalità determinate dall'Assemblea dei Soci e sono liberi da vincoli alla scadenza dell'anno sociale.

Art. 9 - sostenitori

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimento in denaro a mezzo di elargizioni e donazioni, superiori alla quota sociale.

I Soci Sostenitori non pagano il canone annuo nell'annualità dell'elargizione e/o donazione ed hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari.

Art. 10 - benemeriti

Posso essere nominati Soci Benemeriti le persone fisiche, soci ordinari con una anzianità di almeno 5 anni, che abbiano reso particolari prestazioni o acquisito benemeritenze nei confronti e a favore della Società.

La nomina a Socio Benemerito spetta all'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Benemeriti non pagano il canone sociale.

Art. 11 - onorari

Possono essere nominati Soci Onorari le persone fisiche di particolare prestigio.

La nomina di Socio Onorario spetta all'Assemblea Generale dei Soci.

I Soci Onorari non pagano il canone sociale.

Art. 12 – obbligo del Socio

Il Socio Ordinario deve corrispondere il canone sociale con versamento entro il 31 ottobre di ogni anno; dopo tale data ed in assenza di dimissioni scritte il Socio verrà considerato moroso del canone sociale.

Tutti i Soci devono uniformarsi allo Statuto, al regolamento interno ed alle disposizioni degli organi direttivi nonché tenere una condotta irreprensibile verso chiunque nell'ambito della Società.

Art. 13 – diritti del Socio

Ogni Socio ha il diritto di frequentare i locali e di partecipare alle attività sociali nei limiti fissati dai regolamenti.

Il Socio Ordinario ha diritto di essere eletto alle cariche sociali.

Ogni Socio in regola con il canone sociale ha diritto di prendere parte alle Assemblee, alle discussioni e votazioni e di avanzare proposte entro i limiti delle leggi e dello Statuto.

Infine il Socio ha il diritto di far partecipare all'attività sociale il coniuge ed i figli di età inferiore ai diciotto anni con lui abitanti, e ciò entro i limiti dei regolamenti e delle disposizioni che a tale riguardo emanerà il Consiglio Direttivo.

I Soci Benemeriti hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare per le cariche sociali.

I Soci Onorari e gli Ospiti non hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare per le cariche sociali.

Il Socio avente diritto al voto può, in caso di indisponibilità, delegare per iscritto un altro Socio ad esercitare tale diritto. Non è ammessa più di una delega per Socio.

Il Socio non ha nessun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 14 – dimissioni e decadenza dalla qualifica di Socio

Le dimissioni da Socio, che devono essere consegnate non più tardi del giorno 31 luglio e sono operative per la fine dell'anno sociale (31 agosto di ogni anno) non esentano il dimissionario dalla corresponsione del canone per l'intero anno sociale in essere.

Il Socio che entro sei mesi dalla scadenza della rata annuale non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione sarà, previa sollecitazione scritta, dichiarato decaduto dalla qualifica di Socio con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – provvedimenti disciplinari a carico del Socio

I provvedimenti disciplinari a carico del Socio sono:

- a) l'ammonizione scritta;
- b) la censura;
- c) la sospensione a tempo determinato dall'attività sociale e dall'accesso alla sede e agli impianti sportivi sociali;
- d) la radiazione.

Può essere espulso dalla Società il Socio colpevole di azioni disonoranti, oppure di fatti che danneggiano la Società; quello che contravvenga alle disposizioni del presente Statuto o degli speciali regolamenti, che serbi un contegno contrario al decoro sociale o manifestamente ostile ai sociali intendimenti, o che si renda altrimenti indegno di appartenere alla Società. Per i medesimi motivi e seguendo lo stesso procedimento possono essere esclusi temporaneamente o definitivamente dalla partecipazione all'attività sociale il coniuge ed i figli del socio.

L'irrogazione dei provvedimenti disciplinari è di competenza del Consiglio Direttivo; per i provvedimenti di radiazione la delibera del Consiglio Direttivo deve essere preceduta dal parere del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo provvede a contestare in modo specifico all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti in relazione ai quali si procede nei suoi confronti, invitando a dare le giustificazioni scritte entro i termini di quindici giorni.

Nella scelta del provvedimento da adottare il Consiglio Direttivo terrà conto:

- della gravità degli addebiti,
- della reiterazione degli stessi,
- del contegno del Socio,
- o di ogni altra circostanza in concreto ritenuta rilevante.

La delibera del Consiglio Direttivo deve essere comunicata per iscritto all'interessato, anche qualora non sia adottato alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

Contro i provvedimenti disciplinari è data facoltà di ricorso entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione: al Collegio dei Probiviri per quelli di cui alle lettere a), b) e c) e all'Assemblea Generale dei Soci per quelli di cui alla lettera d).

Il ricorso sospende l'esecuzione dei provvedimenti di cui alla lettera b), c) e d) fermo restando che il Socio, nei cui confronti esso sia stato adottato, resta sospeso da ogni attività sociale sino alla decisione definitiva.

La decisione sul ricorso deve essere presa entro i termini di trenta giorni dalla presentazione, se di competenza del Collegio dei Probiviri, entro sessanta giorni se di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci.

La decisione del Collegio dei Probiviri e dell'Assemblea Generale dei Soci producono effetto dal momento della pronuncia, non sono suscettibili di ulteriori gravami e vengono comunicate all'interessato nella forma indicata nel quarto comma.

TITOLO III **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

Art. 16 – costituzione compiti

L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo sovrano del sodalizio ed è costituita da tutti i Soci Ordinari in regola con il canone sociale, dai Soci Sostenitori e dai Benemeriti; non sono ammessi al voto gli Ospiti e i Soci Onorari.

Compete in via esclusiva all'Assemblea Generale dei Soci:

- a) deliberare l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili;
- b) deliberare sulle relazioni e bilanci preventivi e consuntivi;
- c) procedere alle elezioni delle cariche sociali;
- d) stabilire la misura del canone sociale;
- e) decidere sui ricorsi dei soci contro il provvedimento di radiazione;
- f) delibera sulla sfiducia al Consiglio Direttivo e/o Presidente;
- g) deliberare sulle modifiche dello Statuto e del regolamento elettorale;
- h) deliberare sullo scioglimento del sodalizio.

Essa delibera inoltre su ogni argomento rientrante nell'oggetto sociale.

Art. 17 – modalità di funzionamento

L'Assemblea Generale dei Soci ha luogo:

- a) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per le deliberazioni di cui al punto b) dell'art. 16;
- b) ogni quattro anni entro il mese di novembre, per le procedure previste dal punto c) dell'art. 16;
- c) in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo giudichi necessario e opportuno, ovvero quando ne sia stata fatta domanda scritta e motivata da almeno il 10 % dei Soci in regola con il canone sociale. In questa ultima ipotesi l'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del giorno, viene comunicato ai soci mediante lettera o posta elettronica e affissione all'albo sociale, almeno quindi giorni prima della data fissata.

L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti.

L'Assemblea Generale dei Soci delibera per alzata di mano a maggioranza semplice di voti. L'elezione degli Organi sociali avviene mediante votazione a scheda segreta, secondo la modalità indicate dal regolamento elettorale.

Sono fatte salve le speciali maggioranze previste dagli articoli 33 e 34.

TITOLO IV IL PRESIDENTE

Art. 18 – elezioni e funzioni

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generali dei Soci, resta in carica per la durata di quattro anni ed è rieleggibile.

Dirige la Società e la rappresenta legalmente di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione del Presidente dalla carica per qualsiasi motivo o ragione, gli subentra, sino alla successiva Assemblea Generale dei Soci, uno dei due Vicepresidenti designato dal Consiglio Direttivo ed in sua assenza, un Consigliere all'uopo designato sempre dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – composizione

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto Consiglieri.
La qualifica di Consigliere si consegue per elezione.

I Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. I Consiglieri che, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, cessano dall'incarico prima del quadriennio, possono essere sostituiti dal Consiglio Direttivo per cooptazione con altri Soci nella misura massima di 1/3 dei componenti.

Superato detto limite, nel quale conteggio è considerato come membro del Consiglio il Presidente, gli altri Consiglieri rimangono in carica e devono convocare entro trenta giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20 – cariche in seno al Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ogni quattro anni, nel corso della prima seduta dopo le elezioni, nomina fra i suoi componenti:

- due Vicepresidenti (uno su indicazione del Presidente);
- un Segretario;
- un Economo;
- un Amministratore;
- un Coordinatore Tecnico.

Art. 21 – specifica delle mansioni dei Consiglieri

I due Vicepresidenti affiancano e sostengono il Presidente nella sua attività in seno alla Società, lo sostituiscono temporaneamente in caso di assenza o impedimento, nonché in quelle mansioni in cui vengono espressamente delegati, ottenendo ampio mandato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, segue il normale andamento della Società e sovrintende al personale della segreteria.

L'Economo attende alla manutenzione interna ed esterna dello stabile, alla manutenzione dei beni mobili ed immobili e provvede alle spese di ordinaria amministrazione rendendone conto all'Amministratore, programma le spese straordinarie per la manutenzione, chiedendone preventiva autorizzazione al Consiglio Direttivo.

L'Amministratore provvede all'amministrazione della Società nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione del personale, applica e aggiorna i contratti di lavoro e adempie alle relative incombenze previdenziali, assicurative, fiscali e di legge in generale, redige i bilanci, i rendiconti economici finanziari e le relazioni societarie e li sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, è responsabile della tenuta della contabilità e dei libri contabili, esige le entrate, controlla e autorizza le spese nei limiti degli stanziamenti assegnati dal Consiglio Direttivo, provvede ai pagamenti e svolge tutte le attività previste per la sua funzione delle relative norme del Codice Civile, impostando le procedure contabili e amministrative con riguardo a quanto previsto in materia dalle vigenti leggi e disposizioni e seguendone la regolare applicazione da parte dei preposti.

Il Coordinatore Tecnico coordina tutte le attività delle Sezioni, dà il proprio parere e supporto ai responsabili di sezione su eventuali problemi di interesse sezionale, intervenendo direttamente in casi di particolare gravità e relaziona il Consiglio Direttivo.

Art. 22 – compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo assolve i compiti demandati dallo Statuto e dall'Assemblea Generale dei Soci con le seguenti attribuzioni specifiche:

- a) imposta e tratta le questioni di carattere generale;
- b) delibera, su proposta del Consigliere Amministratore, in ordine alle relazioni ed ai bilanci della Società e li sottopone alla discussione e approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;

- c) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del sodalizio e del patrimonio sociale, con la facoltà di deliberare ogni atto o negozio giuridico che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale dei Soci;
- d) costituisce, unifica o sopprime sezioni e commissioni per l'espletamento dell'attività sociale e compila i regolamenti per disciplinare i compiti e il funzionamento;
- e) assume e licenzia il personale ed i collaboratori;
- f) convoca le assemblee e ne esegue le deliberazioni;
- g) indice, ove lo ritenga opportuno, il referendum tra i Soci su problemi di particolare interesse;
- h) promuove la costituzione di comitati di enti e persone aventi finalità di favorire l'attività della Società anche sul piano finanziario e per diffondere l'immagine.

Art. 23 – modalità di funzionamento

Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il verbale di ciascuna seduta viene approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva. Intervenuta l'approvazione, esso fa fede delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

È fatto divieto ai Consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle Federazioni Sportive alle quali la Società è affiliata o discipline associate riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline facenti capo a un ente di promozione sportiva.

Art. 24 – provvedimenti a carico dei Consiglieri

A carico dei Consiglieri, che violino i doveri concernenti l'esercizio delle loro funzioni o si rendano in altro modo manchevoli verso la Società in relazione all'ufficio che ricoprono, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) l'ammonizione scritta;
- c) la sospensione a termine determinato dalla carica;
- d) destituzione dalla carica.

Tali provvedimenti sono di competenza del Consiglio Direttivo e vengono adottati in presenza dell'interessato, il quale è ammesso a dare le proprie giustificazioni.

I provvedimenti di cui alle lettere b), c) e d) vengono comunicati per iscritto all'interessato.

Contro i provvedimenti disciplinari, il Consigliere può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, ai sensi del settimo comma dell'articolo 15.

Il provvedimento di cui alla lettera d) può essere adottato anche nei confronti dei Consiglieri, che senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI

Art. 25 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

Esso nomina il proprio Presidente, scelto fra i componenti effettivi, esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Società, e ne riferisce al Consiglio Direttivo e alla Assemblea Generale dei Soci.

Può esprimere il proprio parere al Consiglio Direttivo sull'andamento contabile ed amministrativo della Società, formulando le proposte che ritiene opportune.

I suoi componenti durano in carica quattro anni, sono rieleggibili, possono assistere, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o per cessazione dell'incarico prima del quadriennio di più di due dei revisori, essi possono essere sostituiti su nomina provvisoria del Consiglio Direttivo per cooptazione con altri Soci in attesa di ratifica o diversa indicazione nella prima Assemblea Generale dei Soci utile.

Art. 26 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque componenti eletti dall'Assemblea Generale dei Soci che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, siano almeno da cinque anni Soci Ordinari o Soci Benemeriti e non ricoprano cariche negli Organi Sociali.

Il Collegio dei Probiviri nomina fra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente.

Esso decide in conformità alle procedure stabilite dalla Statuto e nel Regolamento elettorale sulle controversie fra Organi Sociali e fra questi e i singoli soci, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione della vertenza. Decide inappellabilmente sui ricorsi dei soci contro provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo, esprime il proprio parere su argomenti di particolare rilievo per la vita della Società, ove richiesto dal Consiglio Direttivo assolve, altresì, ogni altro compito demandatogli dallo Statuto e dal Regolamento elettorale.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essi possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, eccezione fatta per le riunioni in cui vengono comunicati dal Consiglio Direttivo dei provvedimenti disciplinari a carico dei Soci o Consiglieri.

In caso di dimissioni o per cessazione dell'incarico prima del quadriennio anche di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, devono essere sostituiti su nomina provvisoria del Consiglio Direttivo per cooptazione con altri Soci in attesa di ratifica o diversa indicazione nella prima Assemblea Generale dei Soci utile.

TITOLO VII

CONSIGLIO DEI TECNICI E RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI MAGGIORENNI

Art. 27 – Consiglio dei Tecnici e Rappresentati degli Atleti maggiorenni

Il Consiglio dei Tecnici e Rappresentanti degli Atleti maggiorenni è costituito da un tecnico ed un atleta maggiorenni per ogni disciplina sportiva e/o Federazione a cui la Società è affiliata, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

Lo scopo primario dei singoli tecnici ed atleti è la partecipazione rappresentativa della Società alle assemblee ed elezioni delle Federazioni Sportive come disposto dai rispettivi statuti.

Il Presidente, scelto fra i componenti effettivi, esercita il controllo sulle iniziative e proposte tecniche organizzative delle discipline sportive della Società, e ne riferisce al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale dei Soci.

Può esprimere il proprio parere al Consiglio Direttivo sulle questioni tecniche di ogni disciplina sportiva della Società, formulando le proposte che ritiene opportune.

I suoi componenti durano in carica quattro anni, sono rieleggibili, possono assistere laddove formalmente invitati, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII

ENTRATE E PATRIMONIO

Art. 28 – gratuità e compensi delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non possono essere affidate che a Soci Ordinari o Benemeriti.

Art. 29 – entrate patrimonio

Le entrate della società sono costituite:

- a) dai canoni sociali, dalle quote di prima iscrizione, dalle eventuali quote di partecipazione ai corsi e dai proventi delle attività sociali;

- b) dai contributi ed elargizioni fatte da soci e da terzi;
- c) dai proventi di attività gestionali diverse;
- d) dai frutti dei beni patrimoniali.

Il patrimonio sociale è composto:

- a) dagli immobili, impianti, macchinari, attrezzature ed arredamenti di proprietà sociale esistenti nel complesso edilizio costituente la sede sociale ed altrove;
- b) dai diritti mobiliari, azioni e quote societarie di proprietà sociale;
- c) da eventuali avanzi di bilancio accantonati quale fondo di riserva;
- d) da ogni altro diritto, bene mobile ed immobile pervenuto alla Società anche in virtù di donazione, legato o eredità.

TITOLO IX

Coni e Federazioni Sportive

Art. 30 – norme e direttive

L'associazione ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti di tutte le Federazioni Sportive alle quali è affiliata, al bisogno a quelli del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, di altri enti sportivi e di promozione.

TITOLO X

Regolamento generale, elettorale e disposizioni

Art. 31 – regolamento generale

La redazione del Regolamento Generale, in attuazione del presente Statuto è di competenza del Consiglio Direttivo.

Il Regolamento Generale e le eventuali successive modifiche devono essere ratificati dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 32 – regolamento elettorale

L'Assemblea Generale dei Soci per il rinnovo degli Organi Sociali ha luogo nel mese di novembre ogni quattro anni o in caso di dimissioni o di decadenza del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo come disposto dai precedenti articoli dello Statuto.

Entro il 31 agosto precedente all'anno sociale di fine mandato possono formarsi, ad iniziativa dei Soci, uno o più Comitati Elettorali composti ciascuno da tre o più Soci con almeno 24 mesi di anzianità.

Il Comitato s'intende costituito quanto ne sia stata data comunicazione scritta, a firma dei suoi componenti, alla segreteria sociale entro la data indicata. Se nessun Comitato si costituisce entro il 31 agosto, il Consiglio Direttivo designa entro il 15 settembre un Comitato Elettorale Ufficiale.

I Comitati Elettorali possono comunicare alla segreteria, per l'affissione all'albo, i giorni e le ore in cui sono a disposizione dei Soci per eventuali consultazioni.

Entro il 30 settembre i Comitati Elettorali devono presentare le proprie liste dei candidati, controfirmate da almeno 15 soci con diritto di voto e sottoscritte per accettazione dei candidati stessi.

Le firme dei 15 soci non sono necessarie per la lista presentata dal Comitato Elettorale Ufficiale.

Le liste dei candidati al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Collegio dei Probiviri ed al Consiglio dei Tecnici e Rappresentanti degli Atleti maggiorenni devono contenere almeno tanti nomi quanti sono i componenti da rieleggere e per il Consiglio Direttivo devono essere indicati i candidati alla figura di Segretario, Amministratore ed Economo.

Per l'elezione del Presidente deve essere presentata apposita candidatura, con le stesse modalità previste per il rinnovo degli altri Organi.

I candidati alla Presidenza non possono essere inseriti anche nelle liste elettorali per il citato rinnovo degli Organi Collegiali.

I componenti i Comitati Elettorali, costituiti a norma di quanto predetto, possono, per tutto il periodo in cui esplicano la loro attività in seno ai Comitati stessi, accedere allo schedario sociale e consultare le schede individuali dei Soci per trarne ogni indicazione utile per l'assolvimento del loro mandato.

Entro il 15 ottobre, i Comitati Elettorali possono nominare un proprio rappresentante di lista, con il compito di vigilare sulla regolarità delle operazioni elettorali. Il Consiglio Direttivo mette a disposizione il necessario personale di segreteria.

I Proviviri della Società controllano, entro la stessa data del 15 ottobre, se le liste presentate sono conformi alle disposizioni statutarie. In caso di riscontrata difformità invitano il Comitato presentatore ad ovviarvi entro 8 giorni, pena l'esclusione della lista.

La scheda elettorale sarà unica e ben evidenziata per ogni singolo Organo da rinnovare e dovrà riportare in ordine alfabetico i nominativi dei candidati.

Nel caso che ci siano più liste per ciascun Organo da rinnovare, tutti i nominativi delle varie liste dovranno essere riunite in un'unica scheda, per comodità di individuazione, raggruppati in lista in base alla data di presentazione della stessa in segreteria. Le liste dei candidati di ogni singolo Comitato dovranno essere esposte in più copie nei locali in cui si devono svolgere le votazioni ed all'albo sociale.

Il voto sarà valido solamente per le preferenze date ai nominativi indicati, oppure all'intera lista.

Sono ammessi al voto i soci ordinari in regola con il canone sociale, i soci sostenitori e i soci benemeriti, che si presentano muniti di documento di identità. In mancanza del documento due soci potranno attestare l'identità, in quest'ultimo caso, però, dovrà venir verbalizzato il nome del votante e dei due soci identificanti. Il tutto dovrà essere conservato assieme a tutti gli incartamenti elettorali.

All'inizio dell'Assemblea Generali dei Soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria, presieduta da un Presidente eletto dai Soci presenti, che nomina nell'occasione un segretario per la verbalizzazione dei lavori, in cui si procede al rinnovo degli Organi Sociali, verrà eletto anche il Presidente del seggio elettorale e quattro componenti che fungeranno da scrutatori.

Le operazioni di voto inizieranno dopo la relazione morale e finanziaria del Presidente dell'Assemblea Generali dei Soci, proseguiranno sino all'esaurimento.

Alla chiusura delle urne avranno luogo le operazioni di spoglio delle schede, cui dovranno essere presenti il Presidente del seggio e almeno tre scrutatori. Hanno diritto di presenziare anche i rappresentanti dei Comitati Elettorali.

I risultati delle elezioni devono essere pubblicati mediante affissione all'albo sociale subito dopo la chiusura delle operazioni di spoglio.

Ciascun Socio può impugnare i risultati delle elezioni entro i 7 giorni successivi a tale affissione, mediante ricorso motivato diretto ai Proviviri e depositato nella segreteria della Società.

Nel caso di presentazione di ricorso, i Proviviri devono decidere sullo stesso entro i successivi 7 giorni.

La decisione dei Proviviri è insuscettibile di ulteriori gravami.

Le schede e gli altri incartamenti elettorali debbono essere conservati, a cura del Presidente della Società, sino al decorso del termine di impugnazione.

Tale materiale deve intendersi ad esclusiva disposizione dei Proviviri, ai solo fini della decisione sugli eventuali ricorsi.

In caso di parità di voti per gli Organi Collegiali, si riterrà eletto il candidato con maggior anzianità di socio. Per la carica di Presidente dovranno essere indette nuove elezioni, da tenersi entri tre settimane con la procedura già indicata.

In caso di assemblea elettiva straordinaria per decadenza del Consiglio Direttivo, dovendo la stessa essere convocata entro 30 giorni, i termini sopraindicati per la presentazione delle liste vengono ridotti a 20 giorni dalla comunicazione dello scioglimento del Consiglio Direttivo. Per le verifiche di conformità vengono assegnati 2 giorni al Collegio dei Proviviri e 3 giorni per le integrazioni e/o sostituzioni dei candidati.

Art. 33 – modifiche allo statuto

Le modifiche del presente Statuto devono essere deliberate da apposita Assemblea Generale dei Soci, in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei Soci in regola con il canone sociale e in

seconda convocazione con l'intervento di almeno il 10% dei Soci in regola con il canone sociale e in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea non può comunque deliberare una trasformazione eterogenea derogando alla forma di associazione.

Art. 34 – durata e modalità di scioglimento della Società

La durata della Società è indeterminata.

Lo scioglimento della Società può essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto ed in regola con il canone sociale.

Tale Assemblea dispone sulla devoluzione del patrimonio sociale esclusivamente ai fini sportivi e nomina uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

In ogni caso è escluso il riparto fra i soci.

Art. 35 – norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

VISTO: IL PRESIDENTE